

Professionisti e imprenditori alla prova del ravvedimento operoso

Lunedì **21 agosto** è scaduto il termine entro cui i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo avrebbero dovuto effettuare i versamenti delle imposte derivanti dai modelli REDDITI 2017 e IRAP 2017 (di regola, si tratta del primo acconto IRPEF/IRES/IRAP 2017 e del saldo 2016).

Rammentiamo infatti che, grazie al DPCM 3 agosto 2017, i **termini** di pagamento delle suddette imposte sono stati postergati:

- al 20 luglio 2017, senza che fosse dovuta alcuna maggiorazione;

- al 21 agosto 2017, con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i **tardivi versamenti**, la sanzione varia a seconda dell'entità del ritardo, come sancisce l'art. 13 del DLgs. 471/97:

- se il ritardo non supera i 14 giorni, la sanzione è del 15% ridotta a 1/15 per giorno di ritardo;

- se il ritardo è compreso tra i 15 e i novanta giorni, la sanzione è del 15%;

- se il ritardo è superiore ai 90 giorni, la sanzione è pari al 30%.

Si aprono dunque le porte del [ravvedimento operoso](#), dato dalla combinazione dell'art. 13 del DLgs. 471/97 con le diverse lettere del primo comma dell'art. 13 del DLgs. 472/97.

Esso avviene quindi:

- con riduzione della sanzione del 15% a 1/10 del minimo, più l'ulteriore riduzione al quindicesimo per giorno di ritardo, per i tardivi versamenti contenuti nei quattordici giorni (lettera a), comunemente detto [ravvedimento sprint](#);

- con riduzione della sanzione del 15% a 1/10 del minimo, per i [tardivi versamenti](#) il cui ritardo è compreso tra i quindici e i trenta giorni (lettera a);

- con riduzione della sanzione del 15% a 1/9 del minimo, per i tardivi versamenti il cui ritardo è compreso tra i trentuno e i novanta giorni (lettera a-bis).

Ove il ravvedimento avvenga **successivamente** ai novanta giorni dalla scadenza, la sanzione su cui operare la riduzione (che, a seconda di quando ci si ravvede, può essere da 1/8 a 1/5) sarà pari al 30% e non più al 15% (lettere da b) a b-quater).

Oltre al versamento delle sanzioni ridotte, bisogna come di consueto corrispondere le imposte e gli [interessi legali](#) al **tasso dello 0,1%** (DM 7 dicembre 2016).

Ipotizziamo che un contribuente dovesse pagare, entro lo scorso 21 agosto, 10.000 euro a titolo di saldo IRES 2016 (tra imposta e maggiorazione), e che, per errore, abbia pagato solo 5.000 euro.

Se ci si ravvede oggi, 23 agosto 2017, sarà necessario pagare i restanti 5.000 euro a titolo di imposta (codice tributo 2003), interessi legali per 2 giorni di ritardo, pari a 0,027 euro (per prudenza, si può valutare di pagare 1 euro con codice tributo 1990) e sanzioni per 10 euro ($5.000 \times 15\% = 750 \times 2/15 = 100/10$, con codice tributo 8918).

Maggiorazione da versare unitamente al tributo

Nulla cambierebbe, in merito alle modalità operative per il ravvedimento, se entro lo scorso 21 agosto fosse stato omesso il solo versamento della [maggiorazione dello 0,40%](#).

Bisogna però prestare attenzione a quanto era stato specificato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21 del 2013.

Se, entro il 21 agosto, **non è stato effettuato alcun versamento**, per le Entrate è come se il contribuente non abbia inteso fruire della proroga dei versamenti al 21 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

In altre parole, la scadenza retroagisce al 20 luglio: riprendendo l'esempio precedente, quindi ipotizzando che il ravvedimento avvenga oggi (23 agosto 2017), da un lato, la sanzione sarà del **15%** in quanto il ritardo è comunque contenuto nei novanta giorni, dall'altro, si rientrerebbe automaticamente nella lettera *a-bis*) dell'art. 13 del DLgs. 472/97, e la riduzione da ravvedimento sarà pari al nono.

Sarà pertanto necessario versare 10.000 euro a titolo di imposta, interessi legali per 34 giorni di ritardo, pari a 0,93 euro ($10.000 \times 0,1\% = 10 \times 34/365 = 0,93$) e sanzioni per 166,67 euro ($5.000 \times 15\% = 1.500/9 = 166,67$).